



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA  
SETTORE IV – Area Tecnica

**Spett.le GLA Engineering & Management SRLS**

P.IVA 03108130646  
glaengineering@pec.it

**OGGETTO:** *AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO ALLA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RAFFORZATA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SALVATI" FINANZIATO CON FONDI DI CUI AL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.*

*- Avvenuta efficacia e nulla osta alla stipula del contratto -*

CUP E83D21001030001

CIG 991645016B

**Premesso che:**

- Con determina dirigenziale n. 237 del 27/06/2023, DSG n.1196 del 27/06/2023, è stato approvato l'affidamento del "Servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica rafforzata per i lavori di "Ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione del plesso Scolastico Salvati" alla Società di Ingegneria GLA Engineering & Management SRLS, con sede in Avellino alla via Piave n. 29 CF., P.IVA 03108130646, per il ribasso pari al 6,00%, per l'importo pari ad € 57.957,40 comprensivi di spese e oneri accessori non superiori al 10% (da liquidarsi a fronte di presentazione di regolari fatture), oltre € 2.318.30 a titolo di oneri previdenziali CNPAIA, oltre € 13.260,65 a titolo di IVA (22%) per complessivi € 73.536,35;

**dato atto che**

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.02.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 59 in data 11.03.2022, si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000.
- con nota protocollo n.42075 del 29/06/2023 e con e-mail del 29/08/2023 e del 30/08/2023 il R.U.P. attivava l'Ufficio Staff del Segretariato Generale per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta vincitrice e l'acquisizione delle certificazioni necessarie al perfezionamento delle procedure e per la verifica delle dichiarazioni relative all'art. 100 D.Lgs. 159/2011;

**dato atto**, altresì che, sono state preventivamente acquisito le autodichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del succitato decreto legislativo;



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA  
SETTORE IV – Area Tecnica

**visto** l'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) stabilendo “l'*Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*” il quale testualmente recita che “ *L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.*”;

**atteso che**

- con nota Prot. n.71491 del 06/10/2023 l'Ufficio di Staff trasmetteva allo scrivente RUP documentazione relativa ai controlli di cui al predetto art. 100 D.Lgs. 159/2011 ed alle verifiche di rito con esito positivo;

**rilevato che** alla data odierna la pratica in parola, inserita regolarmente sulla BDNA, risulta essere ancora “in istruttoria” nonostante sia decorso il termine di cui all'art. dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs.159/2011, per il rilascio della certificazione antimafia;

**preso atto che** l'art. 92 comma 3 del Codice Antimafia statuisce testualmente che “*Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo (i.e. 30 giorni decorrenti dalla data di consultazione), ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo rilevabile impedimento alcuno, si dà atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione formalizzata con determinazione dirigenziale n. 237 del 27/06/2023 è divenuta efficace e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto nelle forme previste dalla legge.

Il RUP  
Ing. Catello Gargiulo